REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 Principi – Finalità

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le libere forme associative ai sensi dell'art.36 e seg. del codice civile, ai fini di promuovere e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di agevolare, per il loro tramite, la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa e alla vita dell'ente locale.

Il Comune e le libere forme associative che ispirano la loro attività a favore dei cittadini collaborano con pari dignità nel perseguimento degli interessi pubblici.

Art. 2 **Definizione**

Con il termine "associazione" si intende ogni libera forma di aggregazione costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata che assume, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo.

Ai fini del presente regolamento può definirsi associazione solo quella le cui finalità riconosciute dall'atto costitutivo o dallo statuto non siano lucrative e i cui fini perseguiti e le cui attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi vigenti.

Nel successivo articolo 3 vengono indicati gli ambiti di intervento in base ai quali vengono suddivise le sezioni dell'albo comunale.

Art. 3 Albo e sezioni

Per le finalità è istituito un "Albo delle Associazioni" che ha la funzione di censire tutti gli organismi associativi aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e che facciano espressa richiesta di essere registrate.

Sono tenute ad iscriversi al suddetto albo tutte le associazioni che vogliano collaborare col Comune per il perseguimento degli interessi pubblici o che intendano promuovere le rispettive attività di rilevanza sociale.

L'albo viene distinto nelle seguenti sezioni:

Sezioni albo	Tipologia associativa	Normativa di riferimento
Volontariato	OdV - Organizzazioni di volontariato	Legge 266/91
ONLUS	Associazioni ONLUS	D. Lgs 460/97 art10
Pro Loco	Pro Loco	L.R. 7/2005
Promozione sociale	APS - Associazioni di promozione sociale	Legge 383/00
Comitato	Comitati	Codice Civile Titolo II Capo III art.39 e ss.
Cooperazione internazionale	ONG- Organizzazioni non governative	Legge 49/87

L'Amministrazione Comunale/il Settore Welfare, verificherà il possesso dei requisiti e sulla base delle finalità costitutive statutarie provvederà ad assegnare la sezione di appartenenza.

Il Comune si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione ai fini dell'istruttoria.

Nel caso di statuti non conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, saranno fornite tutte le indicazioni per procedere ad eventuali variazioni e/o integrazioni.

Per ciascun organismo saranno riportati i seguenti elementi ricognitori e informativi:

- numero d'ordine e data di iscrizione
- sezione di riferimento
- tipo, struttura dell'organismo iscritto
- estremi dell'atto costitutivo, statuto e relativa autenticazione e registrazione e di eventuale modifica
- tipo di attività svolta
- eventuale iscrizione ai registri previsti dalla normativa di settore

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

Ciascun organismo interessato, tra quelli previsti dal presente regolamento, deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere costituito giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia ossia mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata;
- 2) non perseguire scopi di lucro e finalità che avvantaggiano soltanto i soci;
- 3) prevedere norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- 4) avere la sede operativa nel territorio del Comune e svolgere attività nell'ambito del territorio comunale:
- 5) in caso di organismi di rilevanza regionale e/o nazionale, svolgere le attività statutarie anche parzialmente nel territorio del comune anche se la sede legale sia fissata in altro Comune;
- 6) essere costituito giuridicamente da almeno n. 18 mesi;

Art. 5

Modalità di iscrizione

L'iscrizione va richiesta, con istanza indirizzata al Sindaco, indicando le attività e le finalità caratterizzanti l'associazione riconducibili ad una delle sezioni dell'Albo di cui all'art.3 del presente regolamento (nel caso di più settori di intervento va indicato solo quello prevalente), entro il 31 agosto dell'anno in corso.

L'albo sarà aggiornato entro i successivi sessanta giorni.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, formalizzata per la costituzione dell'associazione;
- b) copia conforme all'originale dello statuto
- c) copia di documenti atti a provare il possesso di requisiti di cui al precedente art.4
- d) relazione sull'attività che si intende svolgere

Le associazioni che sono emanazione di associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale dovranno presentare copia dei documenti indicati ai precedenti commi riferendosi all'associazione cui aderiscono e della quale sono emanazione.

Art. 6

Motivi di esclusione

La mancanza dei requisiti sopra indicati nonché delle dichiarazioni contenute nell'istanza di iscrizione all'albo delle libere forme associative comporterà il rigetto dell'istanza di iscrizione.

Parimenti comporterà l'esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali purchè sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della domanda di cui all'articolo 3 comma 6 del presente Regolamento.

Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato al rappresentante legale dell'Associazione.

Avverso l'esclusione è possibile presentare ricorso alla Commissione alla Trasparenza, entra 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 7 Durata iscrizione

L'iscrizione all'albo ha la durata annuale.

Le associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono chiedere al Comune entro il giorno 31 del mese di Agosto di ogni anno la conferma dell'iscrizione mediante apposito modulo di revisione annuale (modello allegato).

Le associazioni che appartengono alle categorie dell'albo, potranno presentare domanda d'iscrizione/o rinnovo solo se in possesso di decreto d'iscrizione nell'albo/registro, come di seguito elencati:

- * Organizzazioni di volontariato Decreto di iscrizione al Registro regionale del Volontariato
- * Associazioni di Promozione Sociale Decreto d'iscrizione al Registro regionale delle Aps
- * **Pro Loco** Delibera Dirigenziale Area 13 settore 01 Sviluppo e Promozione Turismo
- * ONLUS Decreto Onlus Anagrafe del Terzo Settore Agenzia delle Entrate

Nel caso intervengano variazioni, le associazioni iscritte sono tenute a comunicare, tramite dichiarazione ai sensi dall'art.76 del DPR 445/2000, la sussistenza o meno dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'albo stesso.

La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte dell'associazione o dell'ufficio competente in caso di mancata presentazione della richiesta annuale o qualora venisse meno uno dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Art. 8 Competenze

La competenza a curare gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle associazioni è della Commissione composta da: Assessore al Welfare (o suo delegato), il Coordinatore dell'Ufficio di Piano (o suo delegato), Presidente della Commissione alla Trasparenza (o suo delegato), Dirigente del Settore competente (o suo delegato).

Copia dell'albo delle associazioni sarà rimessa a tutti i settori operativi dell'Ente.

Art.9

Requisiti per la concessione di benefici economici

Ai fini della eventuale concessione di un beneficio economico, gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune entro il 31 agosto di ogni anno per l'anno successivo. Per le iniziative non prevedibili e di carattere straordinario, la domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'evento.

La domanda di contributo, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata al protocollo generale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere obbligatoriamente, pena la non accoglienza della richiesta:

- a) Denominazione dell'Ente nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) Copia del decreto d'iscrizione ai registri competenti
- c) Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua dettagliata descrizione;
- d) Previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo e relativo rendiconto;
- e) Dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- f) Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito):
- g) Impegno a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa del logo del Comune e della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania"
- h) La dichiarazione del legale rappresentante di svolgere attività relative allo statuto da almeno 2 (due) anni dalla costituzione della stessa.

Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 50% delle spese complessive previste per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'Ente o Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

La Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dei Settori competenti per materia, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione, valutata l'attinenza delle attività alle funzioni comunali ed alla sua valenza qualitativa, la complessità dell'organizzazione ed il pubblico di riferimento, avendo riguardo dell'ampiezza del pubblico destinatario, previo parere della Commissione Consiliare competente, delibera circa l'ammissione del contributo e sull'entità dello stesso.

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo economico

I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposita rendicontazione a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro e non oltre i 90 giorni dal termine dell'attività e/o evento in particolare gli stessi dovranno presentare apposita documentazione fiscale (fatture o giustificativi di spese) a cui i contributi erano destinati.

Gli uffici competenti verificheranno la documentazione prodotta.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione per il futuro del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico, oltre all'attivazione da parte del competente ufficio di apposito procedimento per il recupero delle somme eventualmente concesse in acconto.

Art.11 Convenzioni

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività in oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, condizione per poter accedere alla stipula di convenzioni, è l'iscrizione al registro regionale del volontariato (art. 7 L. 266/91).

I contenuti delle convenzioni di cui sopra sono esplicitati nella normativa regionale di riferimento (L.R. 11/07 e DPGR n. 16 del 23 novembre 2009).

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, per l'anno corrente, la scadenza per la presentazione delle domande all'Albo Comunale delle libere forme associative viene fissata al 31 del mese di dicembre.